

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe I

Modulo 1

Unità didattica 2

Le fonti del diritto

Prof. Antonio Maria Berardi

# FONTI DEL DIRITTO

## FONTI DI COGNIZIONE

Le fonti di cognizione sono i documenti ufficiali che ci consentono di conoscere e studiare le norme giuridiche.


La principale fonte di cognizione dell'Ordinamento Giuridico Italiano è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che viene pubblicata tre volte la settimana e contiene tutti gli atti normativi emanati dagli organi dello Stato.

## FONTI DI PRODUZIONE

Con l'espressione fonti di produzione si indicano sia i procedimenti attraverso i quali i competenti organi statali emanano le norme giuridiche, sia gli stessi atti normativi che vengono prodotti attraverso i predetti procedimenti.


Nel nostro ordinamento giuridico è in vigore il principio di tipicità degli atti, per cui ogni Potere dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, emana un atto tipico.

# principio di tipicità degli atti statali



# Il principio di gerarchia delle fonti di produzione

Le fonti poste sullo stesso gradino hanno pari importanza  
la fonte posta sul gradino inferiore non può avere contenuto contrario a quella posta sul gradino superiore



COSTITUZIONALI

PRIMARIE

SECONDARIE



# FONTI DI PRODUZIONE DI RANGO COSTITUZIONALE

## Costituzione

La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano.  
Essa si compone di 139 articoli e di XVIII disposizioni di attuazione.  
Negli artt. 1 – 12 sono illustrati i principi fondamentali su cui è costruito l'impianto costituzionale.  
Nella parte prima, artt. 13 – 54, sono disciplinati i diritti e i doveri dei cittadini.  
Nella parte seconda, artt. 55 – 139, è disciplinato l'ordinamento della repubblica.

## Leggi costituzionali e di revisione della costituzione

Le leggi costituzionali modificano la costituzione (leggi di revisione costituzionale) o disciplinano argomenti di rango costituzionale. Esse sono emanate per mezzo della "c.d." procedura aggravata che prevede una maggioranza qualificata e una doppia approvazione nei due rami del parlamento.

# FONTI DI PRODUZIONE PRIMARIE

## Leggi Formali

Le leggi ordinarie emanate dal Parlamento assumono anche il nome di leggi formali per essere meglio distinte dai decreti emanati dal Governo che assumono il nome di leggi materiali.

Le leggi ordinarie sono emanate attraverso un iter rigidamente disciplinato nella Costituzione e nei regolamenti delle due Camere.

## Leggi Materiali o Sotanziali

In particolarissime circostanze il Governo può emanare i decreti legge oppure i decreti legislativi che sono appunto detti leggi materiali perché introducono nell'ordinamento giuridico atti normativi dello stesso rango delle leggi ordinarie, pur non avendo la natura di leggi e non rivestendone la forma.

## Leggi Regionali

Sono gli atti normativi emanati dalle regioni. Sono fonti di primo grado, la cui efficacia è limitata al territorio delle singole regioni. Possono essere emanate liberamente nelle materie che la Costituzione (art. 117) non riserva esclusivamente alla competenza dello Stato (politica estera, difesa, ordine pubblico, giurisdizione, norme generali sull'istruzione, ecc.). nelle materie di legislazione concorrente (tutela della salute, formazione professionale, tutela e sicurezza del lavoro, sport, ecc.) spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali ai quali le singole regioni non possono in alcun modo derogare.

# FONTI DI PRODUZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

## REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

I regolamenti dell'Unione Europea, emanati dal Consiglio Europeo su proposta della Commissione europea sentito il parere del Parlamento europeo, sono atti normativi obbligatori, con portata generale, che devono trovare immediata e diretta applicazione in ciascuno degli stati membri, senza bisogno di alcun atto di recepimento da parte degli stati stessi. Essi sono fonti primarie che precedono nella gerarchia sia le leggi formali che quelle sostanziali.

## DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Sono fonti comunitarie che non sono direttamente rivolte ai cittadini europei, ma sono rivolte agli stati membri che dovranno tradurle in atti normativi interni, perché possano trovare efficacia.

# FONTI DI PRODUZIONE SECONDARIE

## REGOLAMENTI

Sono gli atti normativi attraverso i quali il Governo dà esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento. Costituiscono la tipica esplicazione del potere esecutivo con la quale il Governo, con norme di dettaglio, dà attuazione alle leggi che, per loro natura, contengono soltanto disposizioni generali ed astratte.

Possono distinguersi in tre categorie:

### Regolamenti di esecuzione

Contengono norme di dettaglio dirette a dare esecuzione alla legge.

### Regolamenti indipendenti

Sono emanati autonomamente dal Governo per regolamentare materie non disciplinate dalla legge.

### Regolamenti di organizzazione

Disciplinano l'organizzazione interna degli uffici della Pubblica amministrazione.



# FONTI ATTO E FONTI FATTO

```
graph TD; A[FONTI ATTO E FONTI FATTO] --> B[FONTI ATTO]; A --> C[FONTI FATTO]; B --> D[Le fonti atto sono gli atti normativi prodotti attraverso procedimenti tassativamente disciplinati dagli organi istituzionali dello stato delle regioni o delle istituzioni sovranazionali (Parlamento, Governo, Consigli Regionali, Commissione Europea, Parlamento Europeo, ecc.)]; C --> E[Le fonti fatto sono norme giuridiche non scritte. Le uniche fonti fatto previste dal nostro ordinamento sono le consuetudini. Le consuetudini hanno oggi un ruolo residuale, sono ammesse solamente nei pochi ambiti della vita sociale non disciplinata da norme scritte, a cui sono subordinate e non possono in alcun caso contravvenire a norme scritte di rango superiore.];
```

## FONTI ATTO

Le fonti atto sono gli atti normativi prodotti attraverso procedimenti tassativamente disciplinati dagli organi istituzionali dello stato delle regioni o delle istituzioni sovranazionali (Parlamento, Governo, Consigli Regionali, Commissione Europea, Parlamento Europeo, ecc.).

## FONTI FATTO

Le fonti fatto sono norme giuridiche non scritte. Le uniche fonti fatto previste dal nostro ordinamento sono le consuetudini. Le consuetudini hanno oggi un ruolo residuale, sono ammesse solamente nei pochi ambiti della vita sociale non disciplinata da norme scritte, a cui sono subordinate e non possono in alcun caso contravvenire a norme scritte di rango superiore.

## PRESENTAZIONE

- Una nuova proposta di legge può essere presentata al Parlamento, per chiederne l'approvazione, da cinque categorie di soggetti:
  - I membri del Parlamento.
  - Il Governo.
  - I Consigli regionali.
  - Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro).
  - Il popolo.
- Il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la presentazione, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. Insieme alla petizione popolare ed al referendum abrogativo, la proposta di legge di iniziativa popolare è uno dei pochi istituti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento.

## APPROVAZIONE

- La proposta di legge può essere indifferentemente presentata sia all'uno che all'altro ramo del Parlamento (Camera dei deputati o Senato della Repubblica). Essa verrà esaminata dalla commissione parlamentare permanente del ramo del Parlamento ove è stata presentata e quindi discussa in aula per l'approvazione. Se il testo viene approvato viene trasmesso all'altro ramo del Parlamento ove si seguirà lo stesso iter. I due rami del Parlamento devono approvare lo stesso iter. Se il testo viene approvato dal secondo ramo del Parlamento con delle modifiche (*c.d. emendamenti*) esso deve tornare nel primo ramo del parlamento per l'approvazione degli emendamenti. In alcuni casi può essere seguita una procedura abbreviata. Se la legge non è ritenuta di fondamentale importanza la commissione parlamentare cui è assegnata non si limita ad esaminarla (*c.d. commissione referente*) ma la approva (*c.d. commissione deliberante*) senza necessità del passaggio in aula.

## PROMULGAZIONE

- Il testo approvato dalle due Camere deve essere promulgato (cioè sottoscritto) dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla sua approvazione (o nel diverso termine indicato dalle stesse Camere). Il Presidente della Repubblica può per una sola volta rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame. Se però le Camere approvano lo stesso testo di legge esso deve essere promulgato così come è, senza possibilità di ulteriori esami o ripensamenti.

## PUBBLICAZIONE

- Dopo la promulgazione la nuova legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Solamente con la pubblicazione la nuova legge può essere conosciuta dai cittadini che avranno l'obbligo di rispettarla.

## ENTRATA IN VIGORE

- Di norma la legge entra in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si tratta del "c.d." periodo di "vacatio legis" (espressione latina) che è necessario per dare ai cittadini il tempo necessario per poter apprendere dell'esistenza della nuova legge che dovrà essere rispettata. Caso per caso il Parlamento può però stabilire un periodo di "vacatio legis" più corto o più lungo.

# LEGGI SOSTANZIALI

## DECRETI LEGGE

In caso di necessità ed urgenza, come ad esempio quando si verifica una calamità naturale, il governo può emanare degli atti normativi, che assumono appunto il nome di *decreti legge*, i quali hanno la stessa forza della legge ordinaria. Esso, promulgato dal presidente della Repubblica, assume la forma del DPR (decreto del Presidente della Repubblica), entra in vigore immediatamente e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Parlamento non provveda alla conversione in legge, il decreto legge perde efficacia fin dal giorno della sua emanazione, fatti salvi quegli effetti che si sono già prodotti in modo irreversibile.

## DECRETI LEGISLATIVI

Nei casi in cui si debba procedere alla riforma di interi rami del diritto o di interi settori della pubblica amministrazione per cui si rende anche necessario assumere i pareri delle parti sociali o delle categorie professionali interessate, (l'emanazione di un nuovo codice, la riforma della scuola, ecc.) è necessario emanare atti normativi così ampi ed articolati, la cui discussione ed approvazione paralizzerebbe per lungo tempo l'attività dell'intero Parlamento.

In questo caso il Parlamento si limita ad approvare una legge delega nella quale vengono fissati i principi generali e le linee di indirizzo che devono essere seguite dal Governo il quale, sulla base della delega, emanerà il provvedimento normativo che assumerà il nome di decreto legislativo.

Diapositiva n. 1 - Modulo 1 - U.D. 1 - Le Fonti del diritto

Diapositiva n. 2 - Fonti di cognizione e fonti di produzione

Diapositiva n. 3 - Principio di tipicità degli atti statali

Diapositiva n. 4 - Gerarchia delle fonti di produzione

Diapositiva n. 5 - Fonti di produzione di rango costituzionale

Diapositiva n. 6 - Fonti di produzione primarie

Diapositiva n. 7 - Fonti di produzione dell'Unione Europea

Diapositiva n. 8 - Fonti di produzione secondarie

Diapositiva n. 9 - Fonti atto e fonti fatto

Diapositiva n. 10 - Approfondimento: iter di approvazione della legge formale

Diapositiva n. 11 - Approfondimento: le leggi sostanziali

Diapositiva n. 12 - Indice